

Modulo	Serve per	Formalismi compilazione	Sanzioni
Ricetta ministeriale per stupefacenti Rif. Normativi: DPR 309/1990, art. 43; DM 10/03/2006.	Prescrizione medicinali stupefacenti di cui alla Tab. dei medicinali sez. A (compresi quelli di cui all'All. IIIbis) Approvvigionamento del veterinario mediante autorizzazione per uso professionale urgente dei medicinali stupefacenti di cui all'All. IIIbis	Nella ricetta devono essere indicati: <ul style="list-style-type: none"> il cognome e il nome del proprietario dell'animale ammalato; la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione; l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico veterinario da cui la ricetta é rilasciata; la dicitura "uso veterinario" nello spazio destinato ai bollini adesivi l'indicazione della specie, della razza e del sesso dell'animale curato nello spazio destinato al codice del paziente; la data e la firma del medico veterinario da cui la ricetta é rilasciata; il timbro personale del medico veterinario da cui la ricetta é rilasciata. 	Nessuna – ricetta non valida
Richiesta per stupefacenti Rif. Normativi: DPR 309/1990, art. 42.	Approvvigionamento del veterinario e della struttura veterinaria di medicinali stupefacenti di cui alla Tab. dei medicinali sez. A, B e C	Documento di tipo commerciale. Inserire una formula con le caratteristiche della seguente, riportata a titolo esemplificativo: <i>Richiesta n°</i> <i>Io sottoscritto Dr. , in qualità di direttore sanitario della struttura veterinaria, sita in, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.P.R. 309/90 e s.m.i., richiedo a sito in la seguente preparazione inclusa nella Tabella dei medicinali sezioni A, B e C di cui all'art. 14 del citato D.P.R.:</i> <i>(nome del medicinale)</i>	Nessuna – ricetta non valida
Ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia Rif. Normativi: D. Lgs. 193/2006, art. 76; DM 28/09/1993 D. Lgs. 193/2006, artt. 65, 80, 81, 82, 85, All. III; DM 28/09/1993	Prescrizione dei medicinali autorizzati anche o solo per DPA, contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti; prescrizione ad animali DPA di medicinali per uso in deroga. Approvvigionamento per scorta	Compilare in ogni sua parte con penna ad inchiostro indelebile. Compilare i riquadri necessari con penna ad inchiostro indelebile evidenziando, alla voce "medicinali da fornire", la dicitura "Rifornimento per scorta dell'impianto" oppure la dicitura "Rifornimento per scorta propria", sbarrando gli spazi relativi alle voci che non interessano.	Nessuna – ricetta non valida
Ricetta non ripetibile in singola copia su carta semplice intestata Rif. Normativi: D. Lgs. 193/2006, All. III; TULLSS, art. 167; DM 28/09/1993, art. 2 comma 3	<ul style="list-style-type: none"> Medicinali registrati solo per animali nonDPA e ad essi somministrati (a seconda dei casi specifici: ricetta ripetibile o non ripetibile); Medicinali ad uso umano prescritti ad animali nonDPA; Medicinali registrati anche o solo per animali DPA, contenenti sostanze diverse da quelle per cui è richiesta la RNRTC; Medicinali veterinari omeopatici (ricetta non ripetibile salvo diversa indicazione dell'AIC); Medicinali stupefacenti o psicotropi, prescritti ad animali nonDPA e non registrati per animali DPA, appartenenti alla Tab. dei medicinali sez. B, C, D o appartenenti alla sez. E se per uso umano (comprese alcune preparazioni contenenti sostanze incluse nell'Allegato III-bis); Medicinali preparati in base a formule officinali o magistrali e destinati ad animali d'affezione (a seconda dei casi specifici: ricetta ripetibile o non ripetibile). 	Compilare con penna ad inchiostro indelebile. Inserire il nome del medicinale, la posologia, la modalità di somministrazione, il nome cognome ed indirizzo del proprietario dell'animale e la specie dello stesso	Nessuna – ricetta non valida (Nota: quanto sopra vale se si prende a riferimento esclusivamente il 193/2006; qualora si ritenesse invece rilevante la violazione al DM 28/9/1993 – per quanto riguarda tutti gli aspetti formali nonché i dati da inserire – o del TULLSS – per quanto riguarda l'indicazione dei dati del proprietario – la sanzione applicabile sarebbe quella generica del TULLSS i cui all'art. 358 comma 2) (*)
Ricetta ripetibile in singola copia su	<ul style="list-style-type: none"> Medicinali registrati solo per animali nonDPA e ad essi somministrati (a 	Il DM 28/09/1993 prevede per questo tipo di ricetta gli stessi formalismi di quella non ripetibile. Il D. Lgs.	Sanzione generica di cui all'art. 358 comma

<p>carta semplice intestata</p> <p>Rif. Normativi: D. Lgs. 193/2006, art. 76 comma 6; DM 28/09/1993, art. 2 comma 3.</p>	<p>seconda dei casi specifici: ricetta ripetibile o non ripetibile);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medicinali per uso orale destinati ad animali DPA che, pur contenenti chemioterapici, antibiotici o antiparassitari, sono autorizzati a questo tipo di ricetta in quanto i prodotti animali sono destinati all'autoconsumo; ▪ Medicinali stupefacenti o psicotropi ad uso veterinario, prescritti ad animali nonDPA e non registrati per animali DPA, appartenenti alla Tab. dei medicinali sez. E (comprese alcune preparazioni contenenti sostanze incluse nell'Allegato III-bis); ▪ Medicinali preparati in base a formule officinali o magistrali e destinati ad animali d'affezione (a seconda dei casi specifici: ricetta ripetibile o non ripetibile). 	<p>193/2006 invece non prende in considerazione la fattispecie.</p>	<p>2 del TULLSS (*)</p>
---	--	---	-------------------------

(*) La spiegazione è la seguente:

- **1^ soluzione interpretativa:** L'obbligo di indicazione dei dati del proprietario, della posologia, della data e della firma (mediante riferimento al TULLSS) nonché della specie animale è contenuto nel 193 che per la gerarchia delle norme supera il DM 28/9/1993. Pertanto siccome il 193 non prevede nessuna sanzione e quella generica del TULLSS non è applicabile alle norme non regolamentari, la fattispecie non è sanzionabile;
- **2^ soluzione interpretativa:** il 193 prevede l'obbligo di indicare la specie mentre per quanto riguarda le altre formalità (dati del proprietario, posologia, data e firma) rimanda al TULLSS. Pertanto soltanto le violazioni all'inserimento dei dati previsti nel TULLSS saranno sanzionabili mentre l'indicazione della specie essendo prevista solo dal 193 e dal DM 28/9/1993 (con il primo che prevale sul secondo) non sarà sanzionabile
- **3^ soluzione interpretativa:** l'obbligo di indicare i dati del proprietario e la specie animale è contenuta sia nel 193 (in parte attraverso il rimando al TULLSS) e sia nel DM 28/9/1993 (direttamente, per quanto riguarda l'indicazione della specie, e mediante rimando al TULLSS per tutti gli altri dati). E' vero che il primo prevale sul secondo, ma è anche vero che il secondo non confligge col primo. Pertanto la mancanza dei dati richiesti rappresenta una violazione non solo del 193 ma anche del DM. Siccome le violazioni del DM sono punibili con la sanzione generica del TULLSS, quest'ultima sarà applicabile nella fattispecie considerata.